



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2007 (27.11)  
(OR. en)**

**15563/07**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0071 (CNS)**

---

---

**MIGR 129  
COEST 316**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e l'Ucraina

---

1. Con lettera del 18 aprile 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. Si ricorda che nella sessione del 13 giugno 2002 il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione fra la Comunità europea e l'Ucraina.
3. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità ucraine, è stato esaminato in vari cicli di negoziati e siglato a Helsinki il 27 ottobre 2006.
4. Il 12 giugno 2007 è stata adottata la decisione relativa alla firma e, il 18 giugno 2007, a Lussemburgo, è stato firmato l'accordo.

5. Il 13 novembre 2007 il Parlamento europeo ha espresso il suo parere sull'accordo.
6. A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
8. Le delegazioni hanno constatato che la Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Le delegazioni hanno convenuto di inserire nel testo della decisione del Consiglio un considerando relativo alla posizione particolare della Danimarca ai sensi del relativo protocollo allegato al trattato di Amsterdam.
9. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti potrebbe confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione e suggerire al Consiglio:
  - di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una prossima sessione, la decisione riportata nel documento 13763/07 MIGR 93 COEST 281 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti);
  - di decidere la pubblicazione della summenzionata decisione nella Gazzetta ufficiale, serie L, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), del regolamento interno del Consiglio.

---